



## **COMUNE DI UMBERTIDE**

(Provincia di Perugia)

Sede: Piazza Matteotti, 1 – Cap. 06019

Tel.: 075/94191-Fax 075/9419240- [www.comune.umbertide.pg.it](http://www.comune.umbertide.pg.it) –  
[comune.umbertide@postacert.umbria.it](mailto:comune.umbertide@postacert.umbria.it)

**PROGETTO DEI SERVIZI DI LOGISTICA, FACCHINAGGIO, MAGAZZINAGGIO E SERVIZI VARI NELLE FARMACIE COMUNALI RISERVATO, AI SENSI DELL'ART. 112 DEL D. LGS. N. 50/2016, AGLI OPERATORI ECONOMICI E ALLE COOPERATIVE SOCIALI E LORO CONSORZI IL CUI SCOPO PRINCIPALE SIA L'INTEGRAZIONE SOCIALE E PROFESSIONALE DELLE PERSONE DISABILI (EX I. N. 68/99) O SVANTAGGIATE (EX L.381/91)**

**(Art. 23, D. Lgs. n. 50/2016)**

### **RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO**

Si rende necessario attivare la procedura di gara finalizzata all'individuazione dell'operatore economico cui affidare i servizi di logistica, facchinaggio, magazzinaggio e servizi vari da effettuare presso la Farmacia comunale 1 la cui sede si trova ad Umbertide, in Via Cibo n. 1 e presso la farmacia comunale 2 la cui sede si trova ad Umbertide Largo Cimabue n. 1.

I servizi oggetto del presente appalto riguardano le attività di cui al punto precedente, per il periodo di trentasei mesi, come dettagliatamente indicate nel capitolato speciale descrittivo prestazionale parte integrante e sostanziale del presente documento.

### **STESURA DOCUMENTI SULLA SICUREZZA**

Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze “ DUVRI “ (Allegato A) è stato predisposto in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs 81/2008, e nel rispetto delle condizioni contenute nella Determinazione 5 marzo 2008, n. 3, dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con la finalità di evidenziare le varie attività interferenti e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi.

Si definisce “interferenza” ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi. E' interferenza anche il contatto tra lavoratori e gli utenti che a vario titolo possono essere presenti nella medesima struttura, quali il pubblico esterno.

La sovrapposizione può essere sia di contiguità fisica che di spazio, nonché di contiguità produttiva.

Sono principalmente considerati rischi interferenti, per i quali è predisposto il DUVRI, quelli immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore.

Il DUVRI non riguarda le misure da adottare per eliminare i rischi specifici delle singole imprese appaltatrici, che pertanto dovranno attenersi anche a tutti gli obblighi formali e sostanziali

previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e dalle norme vigenti, ma unicamente quelli relativi alle interferenze come sopra definite.

### IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI

L'importo contrattuale a base d'asta è pari ad €. 101.314,60 oltre IVA di cui €. 100.800,00 oltre IVA per prestazioni ed €. 514,60 oltre IVA per oneri della sicurezza derivanti da rischi di interferenza non soggetti a ribasso.

### SCelta DEL CONTRAENTE

#### REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice degli appalti pubblici D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii. (Codice).

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nei protocolli di legalità allegati alla lettera invito alla gara costituisce, altresì, **causa di esclusione dalla gara**, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

#### REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti che saranno indicati nell'avviso esplorativo e nella lettera invito alla gara.

#### CRITERI DI SCELTA DEL CONTRAENTE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

Offerta tecnica	Punteggio massimo	70
Offerta economica	Punteggio massimo	30
Totale punti		100

**CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.**

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle sottostanti tabelle con la relativa ripartizione dei punteggi.

<b>Parametro A</b>		<b>Punteggio massimo 20</b>	
<b>TIPO N.D./D. (* )</b>	<b>ESPERIENZA AZIENDALE</b>		
Sub parametri			
N. D.	Servizio di magazzinaggio svolto presso 1 Farmacia	Punti attribuiti	5
N. D.	Servizio di magazzinaggio svolto presso 2 Farmacie	Punti attribuiti	10
N. D.	Servizio di magazzinaggio svolto presso 3 Farmacie	Punti attribuiti	15
N. D.	Servizio di magazzinaggio svolto presso 4 Farmacie ed oltre	Punti attribuiti	20

<b>Parametro B</b>		<b>Punteggio massimo 20</b>	
<b>TIPO N.D./D. (* )</b>	<b>MEZZO FORNITO PER LA CONSEGNA DI FARMACI ED ALTRE NECESSITA' CONNESSE AL SERVIZIO FARMACEUTICO</b>		
Sub parametri			
N. D.	Alimentazione Benzina o Gasolio	Punti attribuiti	5
N. D.	Alimentazione Benzina/GPL	Punti attribuiti	10
N. D.	Alimentazione Benzina/Metano	Punti attribuiti	15
N. D.	Alimentazione Benzina/Elettricità	Punti attribuiti	20

<b>Parametro C</b>		<b>Punteggio massimo 5</b>	
<b>TIPO N.D./D. (* )</b>	<b>FORNITURA DI LETTORI PER EFFETTUAZIONE OPERAZIONI DI INVENTARIAZIONE MERCE</b>		
Sub parametri			
N. D.	Fornitura di lettori per inventario compatibili con i software in utilizzo (carico/scarico dati) completi di kit calamaio carica batterie, n. 5 ed oltre	Punti attribuiti	5
N. D.	Fornitura di un numero inferiore a 5 di lettori per inventario compatibili con i software in utilizzo (carico/scarico dati) completi di kit calamaio carica batterie	Punti attribuiti	0

Parametro D		Punteggio massimo 25	
TTIPO N.D./D. (* )	MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO		
Sub parametri			
N. D.	Esperienza lavorativa maturata dall'operatore fornito dalla azienda aggiudicataria relativamente all'attività di magazzinaggio svolta presso farmacie: - fino a due anni: punti 0 - oltre due anni fino a 5: punti 5 - oltre cinque anni fino a 8: punti 10 - oltre otto anni: punti 15	Punti attribuibili max	15
N. D.	Esperienza lavorativa maturata dal sostituto dell'operatore fornito dalla azienda aggiudicataria relativamente all'attività di magazzinaggio svolta presso farmacie: - fino ad 1 anno: punti 2 - oltre 1 anno fino a due: punti 3 - oltre tre anni: punti 5	Punti attribuibili max	5
D.	Conoscenze informatiche dell'operatore fornito	Punti attribuibili max	5

(\* ) **N.D.**: VALUTAZIONE NON DISCREZIONALE; **D.**: VALUTAZIONE DISCREZIONALE

Come consentito dall'allegato P al D.P.R. 207/210, la determinazione dei coefficienti V(a)i delle offerte tecniche avverrà in base alla media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. L'attribuzione dei punteggi ai singoli parametri discrezionali dell'offerta tecnica avviene assegnando un coefficiente compreso tra zero ed uno, espresso in valori centesimali, a ciascun sub parametro dell'offerta stessa. Al fine di rendere omogenea l'assegnazione dei punteggi alle diverse offerte per ogni parametro e sub parametro sopra indicato, sono individuati i seguenti giudizi con relativo coefficiente numerico. Tali giudizi con il relativo coefficiente numerico saranno utilizzati dalla Commissione per la valutazione del progetto tecnico:

GIUDIZIO	COEFF.TE	CRITERI METODOLOGICI
NULLO INSUFFICIENTE	0	Trattazione mancante (salvo esclusione nei casi stabiliti) o insufficiente
SCARSO	0,1	Trattazione e/o descrizioni lacunose che denotano scarsa rispondenza del proposta rispetto al tema costituente il parametro e/o sotto parametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercat e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazion appaltante non risultano chiari, e/o non trovano dimostrazione analitica comunque, non appaiono particolarmente significativi.

PARZIALMENTE ADEGUATO	0,25	Trattazione sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del tutto rispondente o adeguata alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una sufficiente efficienza e/o efficacia della proposta rispetto al tema costituente il parametro e/o sotto parametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano completamente chiari, in massima parte analitici ma comunque relativamente significativi.
ADEGUATO	0,50	Trattazione completa ma appena esauriente o, pur esauriente, non del tutto completa, rispetto alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una discreta efficienza e/o efficacia della proposta rispetto al tema costituente il parametro e/o sotto parametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano abbastanza chiari, in massima parte analitici ma comunque significativi.
BUONO	0,75	Trattazione completa dei temi richiesti, con buona rispondenza degli elementi costitutivi dell'offerta alle esigenze della Stazione Appaltante e buona efficienza e/o efficacia della proposta rispetto al tema costituente il parametro e/o sotto parametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano chiari analitici e significativi.
OTTIMO	1,00	Il parametro preso in esame viene giudicato eccellente. Risulta del tutto aderente alle aspettative della Stazione Appaltante e alle potenzialità medie delle ditte di riferimento operanti sul mercato. La sua presentazione è più che esauritiva ed ogni punto di interesse viene illustrato con puntualità e dovizia di particolari utili ed efficaci in rapporto alla natura del parametro considerato. Le relazioni illustrano con efficacia le potenzialità dell'operatore economico candidato ed evidenziano le eccellenti caratteristiche di offerta prestazionale.

L'attribuzione dei punteggi ai singoli elementi del progetto tecnico di ogni concorrente verrà effettuata dalla Commissione giudicatrice, appositamente costituita nominata dopo la presentazione delle offerte. Ciascun commissario assegnerà un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, a ciascun sotto-criterio discrezionale (D.) del progetto, di seguito si procederà a trasformare i coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari nella media che costituisce il coefficiente finale per ciascun sotto-criterio. Tale coefficiente verrà poi moltiplicato, per ogni sotto-criterio, per il punteggio massimo stabilito per lo stesso sotto-criterio. I punteggi ottenuti sui singoli elementi di cui sopra verranno sommati per ottenere il definitivo punteggio sull'offerta tecnica.

## CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

All'offerta economica è attribuito un punteggio calcolato tramite la seguente formula:

$$Vai = 30 * (Ra/Rmax)$$

dove:

**Vai** = coefficiente attribuito al concorrente (a) rispetto al requisito (i)

**Ra** = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente (a)

**Rmax** = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente

**30** = peso attribuito all'offerta economica

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DEI SERVIZI DI LOGISTICA, FACCHINAGGIO, MAGAZZINAGGIO E SERVIZI VARI DA SVOLGERE PRESSO LE FARMACIE COMUNALI RISERVATO, AI SENSI DELL'ART. 112 DEL D. LGS. N. 50/2016, AGLI OPERATORI ECONOMICI E ALLE COOPERATIVE SOCIALI E LORO CONSORZI IL CUI SCOPO PRINCIPALE SIA L'INTEGRAZIONE SOCIALE E PROFESSIONALE DELLE PERSONE DISABILI (EX I. N. 68/99) O SVANTAGGIATE (EX L.381/91)**

### **ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto la gestione dei servizi di **logistica, facchinaggio, magazzinaggio e servizi vari presso le farmacie comunali**, nei giorni di apertura al pubblico delle medesime.

Il servizio dovrà svolgersi sotto l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, tenendo conto inoltre, di quanto previsto in materia di igiene, sanità e sicurezza vigenti in materia. Le caratteristiche delle prestazioni richieste sono quelle previste in dettaglio nei successivi articoli.

### **ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO**

La durata dell'appalto è stabilita in 36 mesi (trentasei) a partire dalla data di consegna del servizio. L'appaltatore, se richiesto dalla stazione appaltante, è tenuto a garantire la continuità del servizio, successivamente alla sua scadenza ed alle medesime condizioni contrattuali, per il tempo necessario allo svolgimento delle procedure occorrenti per addivenire ad un nuovo affidamento e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.

### **ART. 3 – IMPORTO DELL'APPALTO**

L'importo a base d'asta a corpo, per i servizi di seguito indicati è fissato in €. 100.800,00 oltre IVA, soggetto a ribasso.

L'offerta dovrà essere presentata calcolando gli importi sulla base delle caratteristiche dei servizi riportati al successivo art. 4.

### **ART. 4 - CARATTERISTICHE DEI SERVIZI**

Le operazioni e i servizi da eseguire sono quelli di seguito elencati:

**SERVIZIO DI MAGAZZINAGGIO/FACCHINAGGIO E SERVIZI VARI DA SVOLGERE PRESSO LE FARMACIE COMUNALI 1 E 2**

(i servizi saranno resi dietro le specifiche indicazioni dei direttori delle farmacie, nell'orario di

apertura delle medesime, secondo la frequenza indicata, anche tramite l'utilizzo del software gestionale WINFARM in utilizzo presso le farmacie o di ulteriori applicativi che possono essere acquisiti successivamente dalle farmacie stesse)	
FUNZIONE	FREQUENZA
verifica colli	giornaliera
carico della merce consegnata (tramite software Winfarm)	giornaliera
controllo documento di trasporto con merce in arrivo	giornaliera
collocazione della merce nei locali adibiti a magazzino	giornaliera
controllo scadenza farmaci e segnalazione prodotti in scadenza	giornaliera
scarico telematico dei medicinali scaduti	quindicinale
rifornimento delle varie tipologie di merci (medicinali, medicinali da banco, prodotti omeopatici, medicinali veterinari,...) dal magazzino al locale di vendita (cassettiere e/o scaffali)	giornaliera
verifica consistenza giacenze della merce e segnalazione prodotti in eccedenza	settimanale
dispensazione pannoloni e alimenti per l'infanzia, presidi sanitari e quanto consentito	occasionale
allestimento periodico vetrina	mensile
apposizione prezzi	occasionale
rapporti amministrativi farmacia-comune	quindicinale
inventariazioni prodotti annuale e periodica	normalmente nel mese di gennaio
fatturazione e servizi analoghi	giornaliera
controllo prezzi ordini, bolle, fatture e collazione bolle e fatture	giornaliera
altre attività simili alle precedenti	giornaliera

**SERVIZIO DI CONSEGNA FARMACI O ALTRI PRODOTTI FARMACEUTICI ALLA CLIENTELA DELLE FARMACIE COMUNALI (aziende o privati) E/O CONSEGNA PRODOTTI PER FARMASCAMBIO TRA LE DUE FARMACIE COMUNALI**

I servizi saranno resi dietro le specifiche indicazioni dei direttori delle farmacie, nell'orario di apertura delle medesime in base alle richieste pervenute o alle esigenze di rifornimento delle farmacie.

I servizi saranno svolti tramite l'utilizzo di apposito mezzo, idoneo al trasporto dei prodotti farmaceutici e messo a disposizione dall'affidatario dei servizi di cui al presente capitolato, per tutta la durata dell'affidamento.

Tutte le spese relative al mezzo di trasporto saranno a carico dell'impresa appaltatrice. A tal fine il Comune riconosce all'impresa affidataria la facoltà di riportare sulle fiancate dello stesso il logo dell'impresa nonché i riferimenti delle farmacie comunali.

**ART. 5 - VARIAZIONI CONTRATTUALI**

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto i servizi dovessero essere estesi, ovvero diminuiti entro il limite di un quinto dell'importo contrattuale ai sensi art. 106 comma 12 DELD.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii., la ditta assegnataria sarà tenuta ad eseguire le prestazioni allo stesso prezzo e condizioni del contratto vigente.

Dalla data di estensione del servizio il corrispettivo mensile sarà tuttavia aumentato di una quota determinata sulla base del prezzo di aggiudicazione rapportato alle ore di servizio effettivamente rese.

Analogamente, nel caso di diminuzione dei servizi richiesti, la Ditta dovrà procedere alla relativa riduzione, previa disdetta scritta da parte del Responsabile del procedimento. Dalla data della effettiva riduzione il corrispettivo sarà decurtato di una quota determinata sulla base del prezzo di aggiudicazione rapportato alle ore di servizio effettivamente rese.

#### **ART. 6 – INTERVENTI STRAORDINARI NON COMPRESI NEI PRECEDENTI**

L'aggiudicataria, si impegna ad assicurare interventi straordinari di emergenza, entro 24 ore lavorative dalla ricezione della richiesta scritta inoltrata dall'Amministrazione previo inoltro di preventivo di spesa e accettazione del medesimo da parte del Committente.

#### **ART. 7 - SVOLGIMENTO DEI SERVIZI**

I servizi dovranno essere svolti presso i locali della Farmacia comunale n. 2 in Largo Cimabue n. 1 e della Farmacia comunale n. 1 in Via Cibo n. 1 del capoluogo secondo il seguente orario:

Giorni della settimana	Orario mattutino	Orario pomeridiano
Lunedì	8,00 - 12,00	15,30 - 19,30
Martedì	8,00 - 12,00	
Mercoledì	8,00 - 12,00	15,30 - 19,30
Giovedì		15,30 - 19,30
Venerdì	8,00 - 12,00	15,30 - 19,30
Sabato	8,00 - 12,00	

per un totale di 36 ore settimanali.

Rispetto agli orari sopra indicati, per eventuali esigenze di servizio, è richiesta una flessibilità di 1 ora al giorno da recuperare entro il mese successivo.

Inoltre, per sopravvenute esigenze organizzative del servizio e previo accordo con l'operatore preposto, può essere disposta una diversa turnazione dell'orario settimanale nel rispetto del orario complessivo richiesto (36 ore settimanali).

Nell'importo dei servizi oggetto del presente appalto, sono ricomprese per ogni annualità n. 10 ore in più rispetto ai turni sopra indicati da effettuare in occasione dell' inventario che normalmente avviene nel mese di gennaio.

I servizi dovranno essere svolti in conformità alle indicazioni e prescrizioni contenute nel presente Capitolato, considerate quali **“disposizioni minimali non derogabili”**; le stesse si intendono integrate dalle eventuali proposte migliorative, anch'esse **inderogabili**, contenute nell'**offerta tecnica** presentata dall'Appaltatore in sede di gara. L'eventuale mancato rispetto di dette indicazioni, prescrizioni e proposte comporterà l'applicazione delle penalità di cui all'Art. 12.

#### **ART. 8 - NORME DI ESECUZIONE**

I servizi previsti nel presente capitolato dovranno essere svolti:

- correttamente e con la necessaria conoscenza dei prodotti da gestire e dei software utilizzati;
- a perfetta regola d'arte ed in maniera tale da non danneggiare pavimenti, rivestimenti, arredi, suppellettili, attrezzature, documenti e quant'altro esistente nei locali sede delle Farmacie comunali.

Per ogni e qualsiasi danno arrecato nello svolgimento dei servizi e/o in conseguenza di esso a persone, immobili, arredi, suppellettili o altro sarà fatto carico all'Appaltatore il quale, pur con facoltà di rivalersi nei confronti della Società assicuratrice che avrà sottoscritto la polizza RCT di cui all'Art. 23 del presente Capitolato, ne rimane a tutti gli effetti responsabile ed è pertanto obbligato ai relativi risarcimenti. I servizi dovranno essere svolti sotto la personale sorveglianza del legale rappresentante dell'Affidatario o di dipendente di quest'ultimo a ciò espressamente delegato; in tal caso dovranno essere preventivamente comunicate al Responsabile del procedimento le sue generalità.

Eventuali inadempienze alle predette prescrizioni, qualora accertate, comporteranno l'applicazione delle penalità di cui all'Art.12.

#### **ART. 9 - MATERIALI OCCORRENTI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI**

La fornitura di tutti indistintamente gli attrezzi, mezzi, macchinari e materiali occorrenti per lo svolgimento dei servizi sono a completo a carico dell'Appaltatore, che ne garantisce l'assoluta rispondenza alle norme vigenti in materia di sicurezza e la piena efficienza.

Le attrezzature utilizzate dovranno essere conformi alle prescrizioni vigenti in materia di

protezione, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.

#### **ART. 10 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE**

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra la Stazione appaltante ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dall'impresa aggiudicataria. Tutto il personale adibito al servizio appaltato dovrà essere alle dipendenze e sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità dell'Impresa aggiudicataria. L'Appaltatore è tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; egli si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Appaltatore è responsabile in solido, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa appaltatrice dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante. E' fatto obbligo all'impresa appaltatrice di rispettare la normativa in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro ex D.Lgs 81/2008; essa è inoltre tenuta ad uniformarsi rigorosamente alla normativa vigente in materia di lavoro, infortuni sul lavoro, d'igiene e di previdenza sociale, ed assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli enti territorialmente competenti. La Stazione appaltante non riconoscerà pertanto eventuali danni di qualsiasi natura che dovessero essere causati o subiti durante il servizio dai prestatori d'opera o dai loro collaboratori essendo essa manlevata da qualsiasi responsabilità. A tale proposito l'Appaltatore dichiara formalmente di rinunciare ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Comune di Umbertide.

Sono a completo carico dell'impresa gli oneri relativi all'impiego di:

- divise per il personale impiegato;
- tessere di riconoscimento;
- attrezzature, mezzi e macchinari atti ad assicurare la perfetta e tempestiva esecuzione dei servizi;
- ogni altro onere necessario all'espletamento del servizio;
- fornitura di tutto il materiale di protezione individuale contro gli infortuni, previsto dalle normative vigenti, in particolare dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81.

L'appaltatore è inoltre tenuto a:

- garantire la corretta e puntuale esecuzione di tutte le attività oggetto del servizio così come indicato nel presente capitolato;
- rispettare l'offerta tecnica;
- gestire gli adempimenti di legge relativi al personale impiegato nel servizio;
- curare la formazione professionale del personale in servizio, secondo gli obblighi di legge e secondo quanto proposto in sede di offerta tecnica;
- Informare tempestivamente il Responsabile del procedimento, in caso di infortunio occorso agli utenti o al personale impiegato, fornendo una relazione dettagliata dell'accaduto;
- segnalare tempestivamente al Responsabile del procedimento tutte le situazioni che l'appaltatore ritiene possano ingenerare pericolo all'incolumità di terzi, così come ogni eventuale anomalia, guasto, malfunzionamento o danno ai beni ed alle strutture di proprietà comunale;
- garantire l'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs n.196/2003 e smi e del Regolamento UE 2016/679 in tema di privacy;
- garantire l'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e smi;
- osservare all'interno delle strutture ove si svolge il servizio in oggetto, tutte le norme di sicurezza previste dal DUVRI redatto dalla stazione appaltante;
- garantire che il personale dipendente osservi la totale riservatezza nei confronti dei documenti presenti nelle Farmacie astenendosi dal divulgarne i contenuti.

### **ART. 11 - VERIFICHE E CONTROLLI**

L'Amministrazione Comunale, tramite il Responsabile del procedimento o suoi delegati si riserva la facoltà di controllo in merito al rispetto degli obblighi contrattuali, in particolare:

- al funzionamento, all'efficacia e all'efficienza della gestione dei servizi;
- all'applicazione dell'attività programmata;
- al rispetto di tutte le norme contrattuali, retributive, contributive, previdenziali, assistenziali, assicurative e sanitarie nei confronti del personale impiegato dall'Appaltatore.

La stazione appaltante può effettuare, in qualsiasi momento, sopralluoghi per verificare la rispondenza dei servizi forniti alle prescrizioni del presente Capitolato. L'appaltatore e tutto il personale impiegato dovranno fornire la massima collaborazione ed ogni documentazione utile.

Nel caso in cui, in esito a controlli, l'Amministrazione comunale dovesse rilevare gravi carenze quantitative e qualitative nell'esecuzione dei servizi e/o inottemperanze alle disposizioni contrattuali, la stessa Amministrazione si riserva di applicare le penali e, nei casi previsti, di risolvere il contratto, con diritto al risarcimento dei danni ed all'incameramento della cauzione definitiva.

### **ART. 12 - PENALITA'**

Qualora, nello svolgimento dei servizi, fossero accertate inadempienze, oltre all'eventuale mancato pagamento del corrispettivo dovuto o della parte di esso corrispondente alle prestazioni non rese, il Responsabile del Procedimento, una volta accertatane l'imputabilità all'Appaltatore, applicherà le penali, come di seguito specificato. Saranno inoltre addebitati all'Appaltatore eventuali danni diretti e/o indiretti conseguenti alla sua negligenza. Per l'applicazione delle penali il Responsabile del procedimento formulerà esplicita contestazione scritta all'Assuntore il quale avrà facoltà di fornire le proprie deduzioni entro i successivi sette giorni; nel caso in cui tali deduzioni non fossero ritenute giustificative degli addebiti formulati il predetto Responsabile provvederà a detrarre, al primo pagamento successivo al verificarsi dell'infrazione o inadempienza, il relativo importo dal corrispettivo dovuto. La Stazione appaltante potrà all'occorrenza rivalersi sulla garanzia di esecuzione prestata dall'Appaltatore che, in questo caso, dovrà provvedere alla sua tempestiva reintegrazione. L'applicazione della penale non solleva l'Assuntore dalle responsabilità civili e penali assunte con la stipulazione del contratto.

Di seguito sono indicate le cause di inadempienza e le relative penali:

- mancata comunicazione ed invio dei documenti del personale impiegato nel servizio, Euro cento/00 (€100,00);
- smarrimento chiavi (per ogni chiave), Euro cento/00 (€100,00);
- utilizzo di attrezzature non conformi a quanto indicato nel precedente Art. 9, Euro cento/00 (€100,00);

Non corretta effettuazione dei servizi:

- alla prima infrazione contestata, Richiamo
- alla seconda infrazione contestata, Euro cento/00 (€100,00)
- alla terza infrazione contestata, Euro duecento/00 (€200,00)
- alla quarta infrazione contestata e successive, Euro trecento/00 (€300,00)

Le suddette penali potranno essere reiterate anche ogni giorno in caso di perdurare dell'inadempimento.

E' facoltà del Responsabile del procedimento non considerare carenze di lieve entità, purché non sistematiche e in quantità modesta.

### **ART. 13 - EVENTUALE RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO**

La stazione appaltante si riserva ampia facoltà di risolvere in qualsiasi momento il contratto, qualora l'Assuntore si rendesse inadempiente agli obblighi previsti dal contratto stesso. Qualsiasi controversia o rivendicazione non può costituire giustificato motivo per la sospensione o riduzione dell'esecuzione dei servizi da parte dell'Assuntore. La risoluzione del contratto avverrà previa intimazione ad adempiere od a rimuovere l'inadempienza effettuata a mezzo PEC, con la quale sarà assegnato all'Assuntore un termine per l'adempimento (art. 1454 C.C.). Il termine sarà stabilito dal Responsabile del Procedimento tenendo conto della tipologia e gravità dell'inadempimento. Con la sottoscrizione del contratto l'assuntore da atto di accettare come congruo termine ai sensi del citato articolo del C.C. quello stabilito in detta intimazione.

Resta salvo per il Committente il diritto di rivalersi sull'Assuntore per i danni subiti per colpa dello stesso sia nel caso di adempimento tardivo che nel caso di inadempimento in seguito a diffida (art. 1453 del C.C.). In particolare il Committente si riserva di esigere dall'Assuntore il rimborso delle eventuali maggiori spese rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto; per tale rimborso il Committente potrà avvalersi dell'escussione della garanzia definitiva di cui all'Art. 19 del presente capitolato. Il Committente, in caso di risoluzione, potrà continuare la gestione direttamente od affidarla ad altra impresa; in tali casi il Committente, fatti salvi i maggiori danni, potrà rivalersi sui crediti dell'Appaltatore o sul deposito cauzionale da questi prestato:

- per la copertura delle spese conseguenti al ricorso all'esecuzione d'ufficio o di terzi, necessarie per limitare i negativi effetti dell'inadempimento dell'Assuntore;
- a copertura delle spese di indizione di nuova gara per il riaffidamento del servizio, in caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento dell'Assuntore.

L'Assuntore ha diritto al pagamento del servizio eseguito regolarmente ed accettato dal Responsabile del procedimento. Fino a regolazione di ogni pendenza con l'Assuntore, il Committente tratterà in garanzia quanto a qualsiasi titolo risultasse a credito dell'Assuntore stesso. Il Committente valuterà inoltre l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. – risoluzione del contratto per reati accertati e Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo. La clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 C.C., potrà essere applicata dall'Amministrazione Appaltante al verificarsi dei seguenti casi:

- a. alla terza verbalizzazione per mancato espletamento del servizio contestato per iscritto dal Responsabile del Procedimento, non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata;
- b. qualora, dopo cinque richieste di adempimento tramite diffida, l'Assuntore commetta un'ulteriore inadempimento contrattuale di cui all'articolo precedente;
- c. qualora per tre volte la stazione appaltante sia costretta a commissionare servizi sostitutivi a causa di inadempimenti dell'assuntore, per un importo pari o superiore al 10.00% del valore contrattuale annuo.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Committente, tramite PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Il mancato esercizio del diritto potestativo di risoluzione avvalendosi della clausola risolutiva, non comporta, in alcun modo, la rinuncia a nessuna delle possibili pretese di risarcimento, né a richiedere l'adempimento tramite diffida in qualunque caso di inadempimento di non scarsa rilevanza avuto riguardo all'interesse del Committente (art. 1455 C.C.).

L'Amministrazione comunale si riserva, altresì, la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell'art. 1373 del Cod. Civ. con preavviso di 60 giorni da inviare all'impresa aggiudicataria mediante PEC. Dalla data di efficacia del recesso, l'impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione. Ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.i., in caso di recesso, l'Amministrazione è tenuta a corrispondere all'impresa aggiudicataria il corrispettivo delle prestazioni relativi ai servizi già eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Ai sensi dell'art.1, comma 13 del D.L.95/2012, l'Amministrazione ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi tempo, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a 15 gg. e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni CONSIP successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite previsto dall'art.26, comma 3,della L. n.488/ 1999.

#### **ART. 14- SCIOPERI**

Qualora nel corso del contratto si verificino scioperi o cause di forza maggiore che impediscono l'espletamento del servizio, l'Amministrazione provvederà al computo delle somme corrispondenti al servizio non svolto da detrarre dalle relative fatture. La ditta aggiudicataria è tenuta a dare preventiva e tempestiva comunicazione all'Amministrazione nonché a garantire un servizio, pur minimo, di emergenza.

#### **ART. 15 - FATTURE- LIQUIDAZIONI-PAGAMENTI**

L'Appaltatore avrà diritto alla liquidazione delle proprie spettanze con cadenza mensile in conformità agli atti contabili all'uopo redatti dal Responsabile del Procedimento previa presentazione di regolari fatture elettroniche da emettersi non prima del primo giorno del mese successivo a quello cui esse si riferiscono. La stazione appaltante provvederà alla liquidazione delle fatture elettroniche previa verifica dell'effettivo regolare svolgimento del servizio e solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta d'ufficio del DURC. L'irregolarità del DURC rappresenta causa ostativa all'emissione del certificato di pagamento e comporta la sospensione dei termini per il pagamento.

L'amministrazione non sarà responsabile di eventuali ritardi nell'emissione del DURC da parte degli Istituti competenti.

In particolare, per la liquidazione delle fatture si applicherà il meccanismo "Split Payment" che prevede per gli Enti Pubblici l'obbligo di versare all'Erario l'Iva esposta in fattura dai fornitori, ai quali verrà corrisposto soltanto l'imponibile. Le predette fatture dovranno riportare, oltre all'indicazione dei servizi compensati a corpo, anche il dettaglio delle prestazioni effettuate a misura, con indicazione delle date e degli orari di svolgimento delle stesse. L'effettivo pagamento delle predette fatture sarà effettuato entro 30 giorni, dalla data di ricevimento al protocollo dell'Ente, mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l'appaltatore avrà cura di indicare in fattura, sarà in ogni caso subordinato all'accertamento della regolarità contributiva e fiscale dell'Appaltatore. Si rammenta che nel caso di irregolarità contributiva risultante dal DURC (Documento unico di regolarità contributiva) non sarà possibile procedere al pagamento dei corrispettivi dovuti. Si rammenta inoltre che, a norma dell'art.48bis del D.P.R. 29/09/1973 n.602 e ss.mm. e del D.M. 18 gennaio 2008 n.40 il Committente è tenuto, prima di effettuare pagamenti di importo superiore ad €. 10.000,00 alla verifica presso Equitalia S.p.A. di eventuali inadempimenti fiscali da parte del beneficiario provvedendo, in caso di segnalate irregolarità, all'applicazione delle disposizioni di cui all'art.3 del citato D.M. n. 40/2008. L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n.136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto; in mancanza il relativo contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art.3. L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Le eventuali penali contrattuali e l'ammontare degli eventuali servizi sostitutivi effettuati a fronte delle eventuali inadempienze contrattuali dell'appaltatore saranno trattenute dal corrispondente valore economico sul corrispettivo del mese successivo a quello in cui si è verificata l'inadempienza o, in alternativa, mediante escussione parziale o totale della polizza fideiussoria prestata a garanzia della regolare esecuzione dell'appalto, garanzia che l'Assuntore è comunque tenuto a reintegrare tempestivamente.

#### **ART. 16 - PERSONALE IMPIEGATO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

L'impresa aggiudicataria dovrà nominare un suo Referente, a cui il Comune possa fare riferimento durante tutto l'orario di servizio. Il Referente dovrà inoltre essere sempre reperibile telefonicamente per coordinare il lavoro di pulizia e le diverse attività accessorie. L'impresa dovrà documentare che il suo Referente sia stato formato in materia di sicurezza e prevenzione come previsto dalla normativa vigente in materia. Il Referente dell'Impresa avrà il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni ed i compiti stabiliti, di intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed accertare gli eventuali danni. Pertanto, tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il Referente dell'Impresa, dovranno intendersi fatte direttamente all'Impresa stessa. Il referente (o un suo sostituto, il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato al Responsabile del procedimento) dovrà inoltre essere reperibile per coordinare gli interventi necessari per risolvere qualsiasi situazione di emergenza che dovesse verificarsi di sabato, domenica e festivi.

L'appaltatore nell'espletamento dell'appalto dovrà impiegare un numero di operatori sufficiente per assicurare il corretto e puntuale assolvimento degli obblighi contrattuali e, comunque, non inferiore a quanto previsto dal progetto tecnico proposto in sede di gara.

A tal fine, di seguito si riporta il personale subordinato della impresa che attualmente gestisce i servizi oggetto del presente appalto.

Unità dipendenti	Qualifica	Livello	Ore settimanali
1	Operario	5	36

Oltre ad un sostituto nei casi di assenza del dipendente principale.

Entro dieci giorni dall'affidamento, l'Appaltatore dovrà trasmettere al Responsabile del procedimento l'elenco dei lavoratori impiegati nell'espletamento del servizio stesso riportante le rispettive qualifiche ed inquadramento contrattuale, indicando contestualmente il nominativo del soggetto designato quale referente unico per i rapporti con il Committente; relativamente al predetto referente unico oltre al nominativo, dovrà essere fornito, entro lo stesso termine, un recapito telefonico fisso, un recapito telefonico mobile, un numero di fax e/o un indirizzo e-mail, a cui il Responsabile del procedimento potrà rivolgersi per comunicazioni inerenti lo svolgimento del servizio. Entro dieci giorni dall'affidamento dell'appalto, inoltre, l'Appaltatore è tenuto a trasmettere fotocopia del documento d'identità relativo a ciascun dipendente, ed a ciascun socio lavoratore nel caso di cooperative, oltre ai rispettivi numeri di posizione INPS ed INAIL.

Ogni variazione nella composizione del personale da impiegare nello svolgimento del servizio dovrà essere comunicata per iscritto al Responsabile procedimento, preferibilmente prima del suo impiego e, comunque, non oltre il giorno successivo all'impiego stesso, allegando la documentazione di cui al secondo capoverso del presente articolo.

Il personale incaricato dall'appaltatore, compresi i soci di cooperative, dovrà essere idoneo all'ambiente in cui è tenuto ad operare ed adeguatamente formato per l'espletamento dei servizi, corretto e disponibile alla collaborazione, obbligato a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso durante l'esecuzione dei servizi stessi, a non divulgarli in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

Considerata la particolarità delle attività che sono svolte nei locali interessati al servizio, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere, a proprio insindacabile giudizio, la sostituzione di soggetti non ritenuti idonei. Nel caso di esercizio di tale facoltà, l'Appaltatore dovrà provvedere alla loro sostituzione entro e non oltre tre giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

L'Appaltatore è tenuto altresì alla tempestiva sostituzione del personale assente per ferie, malattia o altre ragioni, allo scopo di evitare disservizi nell'espletamento delle attività oggetto del presente appalto. Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto; in particolare **è fatto tassativo obbligo di riservatezza** in ordine agli atti, ai dati ed alle informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso durante l'esecuzione dei servizi stessi, con l'avvertimento che eventuali inadempienze potrebbero portare a conseguenze anche di natura penale.

Il personale, in servizio presso le farmacie dovrà:

- indossare le divise ed ogni altro dispositivo di protezione individuale previsto;
- munirsi di tesserini di riconoscimento forniti dal proprio datore di lavoro;
- conservare con cura le chiavi e/o badge consegnati ed informare immediatamente l'esecutore del contratto circa il loro smarrimento o sottrazione;
- evitare di trattare documenti lasciati erroneamente incustoditi nei locali di lavoro osservando, nel caso, il segreto in merito o notizie o informazioni di cui venissero a conoscenza durante l'espletamento del servizio stesso;
- osservare il divieto di fumare negli edifici pubblici;
- evitare di conversare con dipendenti comunali oltre il limite dei normali rapporti di buona educazione;
- non trattenersi nei locali di lavoro al di fuori dell'orario di lavoro;
- esimersi dall'aprire cassette, armadi, vani se non in funzione dell'espletamento dei servizi;
- consegnare all'esecutore del contratto eventuali oggetti di valore, denaro o documenti rinvenuti durante il servizio;
- non far accedere nei locali persone estranee o agevolarne l'ingresso;
- informare il Responsabile del servizio o il Direttore/trice delle farmacie in ordine a problemi o difficoltà operative;
- non asportare o sottrarre materiale e strumentazioni d'ufficio.

Responsabile del servizio oggetto dell'appalto e/o esecuzione: l'esecutore del contratto per conto della Stazione appaltante è individuato nella persona del Responsabile del IV Settore o suo delegato, il quale vigilerà sulla regolare esecuzione del contratto da parte dell'impresa appaltatrice, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti

contrattuali, inoltre avrà la facoltà e diritto, in ogni momento, di eseguire accertamenti sulle attrezzature utilizzate che dovranno risultare corrispondenti alle specifiche tecniche.

Le verifiche si esplicheranno mediante controlli sul rispetto di quanto indicato nel piano di lavoro e, più in generale, in tutta la documentazione presentata in sede di offerta.

#### **ART. 17 – CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE**

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Considerato che sono cambiate le condizioni di esecuzione dell'appalto rispetto all'appalto stipulato con l'operatore uscente, il personale da riassorbire sarà definito in esito ad una verifica congiunta tra stazione appaltante, appaltatore e sindacati. Oltre alla salvaguardia dei livelli occupazionali, la stazione appaltante intende perseguire, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 8 novembre 1991, n. 381, anche lo scopo di promuovere l'inserimento di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della citata legge. A tal fine, l'aggiudicatario ha l'obbligo – una volta adempiuto quello relativo alla salvaguardia dei livelli occupazionali di riservare una quota percentuale nell'ambito delle nuove assunzioni ai soggetti svantaggiati. Tale quota sarà definita in sede contrattuale d'accordo con la stazione appaltante, tenendo conto delle esigenze organizzative dell'aggiudicatario.

#### **ART. 18 - GARANZIA PROVVISORIA**

Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle procedure di appalto copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ai sensi di quanto disposto dall'art.93 comma 1 del Codice ed è fissato nella misura del 2% dell'importo dei servizi posti a base dell'appalto. Tale cauzione provvisoria, che per le imprese certificate è ridotta del 50%, potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche quella definitiva.

La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

#### **ART. 19 - GARANZIA DEFINITIVA**

L'Appaltatore è obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fidejussoria pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 103 del Codice.

Qualora l'oggetto del presente capitolato venga aggiudicato con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 %. La fidejussione bancaria o assicurativa suddetta dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La suddetta garanzia sarà progressivamente svincolata per analogia a quanto disposto dall'art.103,comma 5, del Codice. Ogni qualvolta la garanzia venga ridotta ai sensi della precitata norma, l'Assuntore si impegna a fornire al comune di Umbertide i documenti che ne comprovino l'ammontare residuo.

#### **ART. 20 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**

Fanno parte integrante del contratto d'appalto, anche se materialmente non allegati ad esso, oltre al presente Capitolato speciale, anche i seguenti documenti:

- a) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di svolgimento dell'appalto;
- b) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si svolgono i servizi oggetto dell'appalto.

### **ART. 21 - QUALIFICAZIONE DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore è tenuto a dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale di cui all' art. 83 del D.Lgs. num.50/2016 e s.m.i.i. nella misura richiesta dalla lettera invito alla gara.

### **ART. 22 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

L'impresa appaltatrice, cui è fatto espresso divieto di subappaltare, in tutto o in parte, ad altre imprese i servizi oggetto del presente appalto, è l'unica responsabile della perfetta esecuzione dei servizi stessi.

L'impresa appaltatrice, nell'eseguire i servizi che le vengono affidati, dovrà adottare ogni precauzione ed ogni mezzo necessario ad evitare danni alle persone ed alle cose, restando a suo carico ogni onere necessario a riparare i danni arrecati.

### **ART. 23 - COPERTURE ASSICURATIVE**

L'Appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che prevedano anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nello svolgimento dell'appalto. L'Assuntore è obbligato a stipulare apposita polizza specifica per il presente appalto comprensiva di R.C.T/R.C.O. (quest'ultima comprensiva della garanzia c.d. "Buona fede INAIL" e con garanzia estesa al Committente relativamente al contratto di appalto) con primaria Compagnia. La polizza dovrà essere stipulata per un massimale non inferiore ad €. 3.000.000,00 per ogni sinistro, per tutta la durata del contratto, per danni a persone, animali e beni mobili e immobili, anche preesistenti. Nella definizione di terzo danneggiato la polizza dovrà comprendere sia gli utenti delle Farmacie, sia i dipendenti del comune di Umbertide, sia lo stesso Ente Committente; sono comprese le cose (beni mobili ed immobili) di proprietà comunale. Non è consentito il cumulo con polizze già in essere. Nel caso che l'Appaltatore sia costituito da un raggruppamento di imprese, le coperture assicurative dovranno essere presentate con unica polizza, valida ed efficace per tutte le imprese associate. La polizza suddetta dovrà essere accesa prima dell'inizio dei servizi, dovrà riportare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione Appaltante e dovrà coprire l'intero periodo dell'appalto; dovrà altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e dovrà essere esibita alla Stazione appaltante prima dell'inizio dei servizi; in assenza della documentazione comprovante l'intervenuta accensione della polizza suddetta non si darà corso alla liquidazione dei corrispettivi all'appaltatore.

La polizza assicurativa dovrà riportare la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione (Art. 1944 del C.C.) nei riguardi della impresa obbligata e dovrà prevedere il formale impegno dell'assicuratore a pagare la somma garantita entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Comune.

La polizza dovrà prevedere le seguenti condizioni particolari :

- garanzia per tutti i rischi di esecuzione dei servizi da qualsiasi causa determinati, senza alcuna applicazione di franchigie;
- l'omesso o ritardato pagamento del premio o di eventuali ratei non comporta inefficacia della garanzia;
- la Società assicuratrice indennizza integralmente tutti i danni, senza applicazione della regola proporzionale;
- non applicazione della riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro: in caso di pagamenti a seguito di un sinistro, i massimali ed i limiti di indennizzo dovranno essere automaticamente reintegrati agli importi antecedenti, fermo restando l'obbligo del contraente al pagamento del conguaglio del premio;
- titolarità dei diritti sorgenti dalla polizza: la stazione appaltante dovrà risultare titolare di tutti i diritti derivanti dalla polizza.

Si precisa che l'assicurazione dovrà comprendere anche la responsabilità civile derivante :

- dalla presenza di dipendenti dell'Assicurato nel luogo ove si svolge il Servizio anche oltre il normale orario di lavoro;
- dalla responsabilità civile personale dei dipendenti in genere dell'Assicurato e dei subappaltatori nello svolgimento delle loro mansioni.

#### **ART. 24 - DANNI**

I danni che dovessero derivare a causa di arbitrarie azioni dell'Assuntore effettuate nello svolgimento del servizio, non potranno mai essere imputati a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'Assuntore, il quale è altresì obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati al Committente.

L'Assuntore è responsabile per ogni danno che possa essere stato arrecato al Committente o a terzi, compresi i dipendenti del Committente stesso, da proprie maestranze, mezzi ed attrezzature. Qualsiasi danno arrecato nel corso dell'appalto sarà addebitato all'Assuntore ed il relativo importo trattenuto sul residuo del suo avere e sul deposito cauzionale definitivo fatta salva ogni ulteriore azione per il completo risarcimento laddove le suddette trattenute non risultassero sufficienti.

#### **ART. 25 - ESECUZIONE IN DANNO**

Qualora l'Assuntore non dia corso con regolarità all'esecuzione delle prestazioni dell'Appalto o a quelle ordinate dal Committente, dopo l'assegnazione per iscritto di un termine perentorio commisurato all'urgenza del servizio stesso, il Committente ha il diritto di procedere direttamente all'esecuzione utilizzando, a tal fine, la propria organizzazione o quella di terzi. I maggiori oneri che il Committente dovesse eventualmente sopportare rispetto a quelli derivanti dall'applicazione del contratto, saranno a totale carico dell'Assuntore e detratti dal primo pagamento successivo al verificarsi dell'evenienza.

#### **ART. 26 - DANNI IMPUTABILI ALL'ASSUNTORE**

L'Assuntore è responsabile dei danni arrecati all'Ente, ai suoi dipendenti ed a utenti, anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere e di chiunque esso debba rispondere nell'esecuzione del Contratto. Sinistri ed infortuni che dovessero accadere a persone od a cose dell'Assuntore, saranno sempre a carico dell'Assuntore stesso.

#### **ART. 27 - RISARCIMENTO DANNI IN CASO DI RISOLUZIONE**

In tutti i casi in cui si proceda a risoluzione del contratto il Committente potrà rivalersi su eventuali crediti dell'Assuntore nonché sulla garanzia di esecuzione. In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti dalle inadempienze. E' a carico dell'Assuntore il totale risarcimento di tutti i danni causati direttamente al Committente, in conseguenza di propria negligenza.

#### **ART. 28 - CONSEGNA DELL'APPALTO**

La consegna dell'appalto sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio. Prima dell'inizio del servizio l'Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale nonché la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell'Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell'appalto. Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio del servizio e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del subappalto o cottimo.

#### **ART. 29 - SICUREZZA**

L'Appaltatore è tenuto al pieno e completo rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, adeguandosi inoltre alle eventuali norme integrative e/o sostitutive che dovessero intervenire durante lo svolgimento dell'appalto. Egli, in qualità di datore di lavoro, è tenuto a fornire al proprio personale tecnico tutte le prescrizioni di sicurezza inerenti le mansioni richieste. Le attrezzature ed i mezzi impiegati nello svolgimento dei servizi dovranno risultare conformi alle norme e prescrizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. All'atto dell'inizio del servizio, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Appaltatore dovrà sottoscrivere per accettazione il D.U.V.R.I., previa verifica dei luoghi, ai sensi di quanto previsto dall'art.26 del D.Lgs. n. 81 del 9.4.2008, al fine di valutare, eliminare e ove ciò non è possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento sarà allegato al contratto.

#### **ART. 30 - RESPONSABILITA' DELL'ASSUNTORE**

All'Assuntore competono tutte le responsabilità connesse ed in relazione allo svolgimento del

presente Appalto. L'Assuntore deve rispettare e far rispettare ai propri dipendenti tutte le disposizioni relative alla prevenzione degli infortuni, all'igiene sul lavoro ed alle prevenzioni ambientali. L'Assuntore è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione e riuscita dei Servizi affidatigli. Poiché le condizioni elencate in contratto rappresentano le condizioni minime necessarie ma non sufficienti al raggiungimento degli obiettivi che costituiscono l'oggetto principale del servizio e del contratto, la sola osservanza delle norme elencate in contratto non limita, né riduce comunque, la sua responsabilità. I controlli eseguiti dall'Ente sullo svolgimento dei Servizi con conseguente approvazione, o tacita accettazione, di procedure adottate o di elaborati prodotti dall'Assuntore, non limitano né riducono la sua piena ed incondizionata responsabilità.

#### **ART. 31 - SPESE**

Il contratto sarà stipulato nella forma pubblica amministrativa digitale presso la sede del Comune di Umbertide. Sono a carico dell'Assuntore senza diritto di rivalsa:

- a) le tasse, le imposte e gli altri oneri dovuti a qualsiasi ente, direttamente o indirettamente connessi alla gestione dell'appalto;
- b) le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento ed alla registrazione del contratto;
- c) le spese di bollo per gli atti occorrenti alla gestione del servizio.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto a carico del Committente.

#### **ART. 32 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per La definizione di eventuali controversie inerenti l'esecuzione o l'interpretazione del presente capitolato speciale, si stabilisce la competenza del Foro di Perugia, secondo le procedure indicate dagli artt. 206, 208, 209 e 210 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.